

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, FUNZIONE PUBBLICA, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE	
Servizio elettorale e Consiglio delle autonomie locali	elettorale@regione.fvg.it consiglioautonomie@regione.fvg.it autonomielocali@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 364 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

A lista di inoltro

Udine, data del protocollo

TRASMISSIONE VIA P.E.C.

oggetto: pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei decreti di indizione dei referendum popolari abrogativi. Decorrenza del divieto di comunicazione istituzionale.

Si informano le SS.LL. che sulla Gazzetta ufficiale – Serie generale n. 82 del 7 aprile 2022 sono stati pubblicati i cinque decreti del Presidente della Repubblica 6 aprile 2022 di indizione per domenica 12 giugno 2022 di cinque referendum popolari per l'abrogazione di diverse norme.

Pertanto, a fini collaborativi, si ricorda che **a partire dal 7 aprile 2022 decorre**, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, **il divieto di comunicazione istituzionale** per tutte le pubbliche amministrazioni.

In particolare, si ricorda che la previsione normativa sopracitata, recita:

"1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

Tale disposizione è diretta ad evitare che l'attività di comunicazione istituzionale realizzata dalle Amministrazioni in periodo pre-elettorale possa sovrapporsi ed interagire con l'attività di propaganda svolta dalle liste, dai candidati e dai promotori dei referendum.

Per quanto riguarda, infine, l'aspetto sanzionatorio, va precisato che al divieto in argomento la legge 28/2000 non ricollega alcuna sanzione pecuniaria diretta; tuttavia, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 28/2000, in caso di accertata violazione delle disposizioni recate dalla legge stessa, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa. La mancata ottemperanza all'ordine dell'Autorità, a sua volta, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Raffaella Di Martino
(sottoscritto con firma digitale)

Lista d'invio:

A:
Sindaci, Vicesindaci e Commissari dei Comuni della Regione
e, p.c.
Corecom FVG